

Alle Delegazioni zonali
ai Responsabili Sindacali Datoriali
ai Consulenti del Lavoro partner
ai consulenti aziendali

Federazione UNICA - NOTA OPERATIVA dell'8 settembre 2026

MALATTIA: NUOVE INDICAZIONI INPS SULLA DECORRENZA DELL'EVENTO Circolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026

Il riconoscimento della giornata precedente il rilascio del certificato medico

Con la **Circolare n. 92 del 4 settembre 2026**, l'INPS interviene sui criteri di individuazione della decorrenza della malattia ai fini del riconoscimento della relativa tutela previdenziale, fornendo nuove indicazioni con particolare riferimento all'ipotesi in cui la visita medica avvenga il giorno successivo all'insorgenza dello stato morboso.

L'intervento assume particolare rilevanza operativa per **datori di lavoro e Consulenti del Lavoro**, chiamati a gestire correttamente la decorrenza dell'evento, anche in relazione agli effetti sull'elaborazione delle presenze e del cedolino paga.

LA NOVITÀ PRINCIPALE

A decorrere dal **4 settembre 2026**, l'INPS ammette, al ricorrere delle condizioni previste, il riconoscimento ai fini previdenziali della **giornata immediatamente precedente a quella di rilascio del certificato medico anche nell'ipotesi di visita ambulatoriale**. Viene pertanto superata la precedente impostazione secondo la quale il riconoscimento della giornata antecedente risultava sostanzialmente circoscritto all'ipotesi della visita domiciliare. L'Istituto adegua così il proprio orientamento alle attuali modalità organizzative dell'assistenza sanitaria, considerando che la visita da parte del medico curante può non avvenire nella stessa giornata in cui si manifesta l'incapacità temporanea al lavoro.

ATTENZIONE: NON SI TRATTA DI UNA GENERALE FACOLTÀ DI RETRODATAZIONE

È importante delimitare correttamente la portata della nuova indicazione. La Circolare **non introduce una facoltà generalizzata di retrodatazione della certificazione di malattia**. Il riconoscimento riguarda esclusivamente la **giornata immediatamente precedente** a quella in cui viene effettuata la visita e rilasciato il certificato, purché il medico attesti che lo stato di incapacità lavorativa ha avuto inizio in tale giornata. Resta quindi confermato il principio generale secondo cui la tutela economica previdenziale decorre, ordinariamente, dalla giornata di rilascio della certificazione, salvo le specifiche eccezioni riconosciute dall'Istituto.

Particolare attenzione deve inoltre essere prestata alle giornate di **sabato, domenica e festività infrasettimanali**, in relazione alle quali trovano applicazione le specifiche indicazioni INPS connesse alla disponibilità del servizio di continuità assistenziale.

UN ESEMPIO OPERATIVO

Un lavoratore comunica l'insorgenza della malattia nella giornata di **lunedì**, ma non riesce a essere visitato dal proprio medico nella medesima giornata. La visita viene effettuata **martedì** presso l'ambulatorio del medico, il quale rilascia il certificato attestando che l'incapacità lavorativa ha avuto inizio il lunedì. In presenza delle condizioni individuate dall'INPS, **anche la giornata di lunedì può essere riconosciuta ai fini della tutela previdenziale**, pur essendo il certificato stato rilasciato il martedì. La circostanza assume immediata rilevanza nella gestione amministrativa dell'evento e richiede, pertanto, un'attenta lettura dei dati contenuti nella certificazione telematica.

PERCHÉ È IMPORTANTE INDIVIDUARE CORRETTAMENTE LA DECORRENZA

La corretta individuazione della data di inizio dell'evento morboso non costituisce un elemento meramente formale. Essa può incidere, nei limiti e secondo le regole previste dalla disciplina legale, previdenziale e collettiva applicabile, su diversi istituti, tra cui:

- individuazione delle giornate di malattia;
- periodo di carenza;
- decorrenza dell'indennità economica a carico dell'INPS;
- eventuale integrazione economica a carico del datore di lavoro;
- durata complessiva dell'evento indennizzabile;
- gestione delle presenze e conseguente elaborazione del cedolino;
- adempimenti connessi alla gestione amministrativa dell'assenza.

La nuova indicazione dell'Istituto deve pertanto essere correttamente recepita nelle procedure utilizzate da aziende e studi professionali.

INDICAZIONI OPERATIVE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Federazione UNICA ritiene opportuno richiamare l'attenzione di imprese associate, delegati e Consulenti del Lavoro partner su alcuni aspetti operativi.

1. Resta fermo l'obbligo del lavoratore di comunicare tempestivamente l'assenza
Il riconoscimento previdenziale della giornata precedente il rilascio del certificato **non incide sugli obblighi di comunicazione dell'assenza** posti a carico del lavoratore. Restano pertanto applicabili le modalità e i termini previsti dalla legge, dal CCNL applicato e dalle eventuali procedure aziendali.

2. Occorre verificare la decorrenza indicata nella certificazione
Particolare attenzione dovrà essere riservata ai certificati nei quali la **data dichiarata di inizio della malattia precede di un giorno quella di rilascio**. Il dato assume rilievo ai fini della corretta gestione previdenziale dell'evento e della conseguente elaborazione delle presenze.

3. Attenzione agli effetti sull'elaborazione del cedolino

Qualora ricorrano le condizioni per il riconoscimento previdenziale della giornata precedente, sarà necessario valutarne correttamente gli effetti sulla gestione dell'evento, applicando le disposizioni di legge e le previsioni del **CCNL concretamente applicato al rapporto di lavoro**.

4. La Circolare INPS non modifica la disciplina del CCNL. Questo aspetto merita particolare attenzione. La Circolare n. 92/2026 interviene sui criteri utilizzati dall'INPS ai fini del riconoscimento della **tutela previdenziale della malattia** e non determina, di per sé, una modifica delle disposizioni della contrattazione collettiva.

Restano quindi da verificare autonomamente, sulla base del CCNL applicato:

- il trattamento economico contrattuale della malattia;
- la disciplina della carenza e delle eventuali integrazioni a carico del datore di lavoro;
- il periodo di comporto e le relative modalità di computo;
- gli obblighi di comunicazione posti a carico del lavoratore;
- le ulteriori disposizioni contrattuali relative alla gestione dell'assenza.

È pertanto opportuno **non sovrapporre automaticamente il piano previdenziale a quello contrattuale**, verificando caso per caso gli effetti della diversa decorrenza dell'evento.

IL COMMENTO DI FEDERAZIONE UNICA

La Circolare n. 92/2026 rappresenta un intervento volto ad adeguare le modalità di riconoscimento della tutela previdenziale all'attuale organizzazione dell'assistenza sanitaria e alle concrete modalità di accesso dei lavoratori alla visita medica. L'estensione del riconoscimento della giornata precedente anche all'ipotesi di visita ambulatoriale consente, infatti, di superare una differenziazione legata alla modalità con cui viene effettuato l'accertamento medico, ferma restando la necessità di rispettare rigorosamente le condizioni individuate dall'INPS. Dal punto di vista delle imprese e dei professionisti che le assistono, la novità richiede tuttavia **particolare attenzione nella gestione amministrativa dell'evento**, soprattutto quando la data dichiarata di inizio della malattia non coincide con quella di rilascio del certificato.

Federazione UNICA invita pertanto **delegati, imprese associate e Consulenti del Lavoro partner** a verificare le procedure interne di gestione delle assenze e le modalità di elaborazione degli eventi di malattia, distinguendo correttamente gli effetti previdenziali derivanti dalla Circolare INPS da quelli disciplinati dalla contrattazione collettiva applicata.

IN SINTESI

Profilo	Indicazione operativa
Regola generale	La tutela decorre ordinariamente dalla data individuata secondo le regole della certificazione INPS
Giornata precedente	Può essere riconosciuta, alle condizioni previste dall'INPS, anche in caso di visita ambulatoriale
Retrodatazione	Non viene introdotta una generale possibilità di retrodatare il certificato
Visita ambulatoriale	Superato il precedente limite al riconoscimento della giornata antecedente
Sabato, domenica e festivi	Occorre considerare le specifiche regole relative alla continuità assistenziale
Obblighi del lavoratore	Restano ferme le regole di comunicazione dell'assenza
CCNL	La Circolare INPS non modifica automaticamente la disciplina contrattuale
Elaborazione paghe	Necessaria particolare attenzione quando data di inizio dichiarata e data di rilascio non coincidono

PER I NOSTRI PARTNER

L'indicazione operativa è quella di **aggiornare le procedure di controllo e gestione degli eventi di malattia**, prestando particolare attenzione ai casi in cui la data dichiarata di inizio dell'evento preceda quella di rilascio del certificato. Per il Consulente del Lavoro diventa quindi essenziale distinguere tra **riconoscimento previdenziale dell'evento, disciplina economica della malattia prevista dal CCNL e regole aziendali di gestione dell'assenza**, verificandone di volta in volta le reciproche implicazioni.

Federazione UNICA continuerà a monitorare gli sviluppi applicativi e a fornire ai propri delegati, alle imprese associate e ai professionisti partner indicazioni operative sulle principali novità di interesse per il mondo del lavoro e delle imprese.